

22785/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ANIELLO NAPPI

- Presidente -

OCCUPAZIONE
SENZA TITOLO.
MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA.

Dott. PIETRO CAMPANILE

- Consigliere -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO

- Consigliere -

Jd. 07/06/2017 -
CC

Dott. ANTONIO VALITUTTI

- Rel. Consigliere

R.G.N. 17557/2016

Dott. FRANCESCO TERRUSI

- Consigliere -

Ca. 22785

Rep.

ha pronunciato la seguente

CV+CI

ORDINANZA

sul ricorso 17557-2016 proposto da:

DEGLI INNOCENTI ELISABETTA, quale erede di Orlando Degli Innocenti, PARDINI MARIA TERESA, quale erede del sig. Giovanni Pardini già in proprio e quale erede della sig.ra Dina Cordoni, PICCHI CLARA, quale erede del Sig. Lino Picchi, PARDINI GIOVANNA, GEMIGNANI MARIA PIA, BIAGIONI MARIO, BIAGIONI FABRIZIO, PARDINI ANDREA, quale erede del sig. Giovanni Pardini già in proprio e quale erede della sig.ra Dina Cordoni, PARDINI LUCA, PARDINI FRANCESCO, quale erede del sig. Giovanni Pardini già in proprio e quale erede della sig.ra Dina Cordoni, RAFFAELLI ANNA MARIA in proprio e quale erede di Orlando Degli Innocenti, PARDINI ANNA, in proprio nonché erede di Dina Cordoni, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PAOLETTI, rappresentati e difesi dall'avvocato ROBERTO RIGHI;

- ricorrenti -

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA 01585570581, in persona dell'Institore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO ALCARO;

- controricorrente -

nonchè contro

COMUNE di VIAREGGIO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1116/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Rilevato che:

Fabrizio Biagioni, Maria Pia Gemignani, Mario Biagioni, Anna Maria Raffaelli, Elisabetta Degli Innocenti, Anna Pardini, Luca Pardini, Maria Teresa Pardini, Francesco Pardini, Andrea Pardini, Giovanna Pardini e Clara Picchi hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1116/2015, depositata il 12 giugno 2015, con la quale è stata dichiarata inammissibile la domanda proposta dagli istanti in prime cure, già disattesa dal Tribunale di Lucca con sentenza n. 7133/2008,

avente ad oggetto il risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione, da parte della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., anche per conto del Comune di Viareggio, dei terreni dei ricorrenti, situati nel territorio del predetto Comune;

la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha resistito con controricorso e con memoria;

l'intimato Comune di Viareggio non ha svolto attività difensiva;

Considerato che:

con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia accolto l'eccezione pregiudiziale di giudicato esterno, proposta dal Comune di Viareggio con riferimento alla sentenza n. 1232/2003, con la quale la medesima Corte aveva definito i giudizi di opposizione alla stima proposti dagli esponenti prima che il Consiglio di Stato, con pronuncia n. 1617/2004, dichiarasse l'illegittimità, per difetto della dichiarazione di pubblica utilità, dell'intera procedura espropriativa;

ad avviso della Corte d'appello, invero, «il presupposto logico giuridico necessario di quella decisione» sarebbe costituito dalla legittimità del procedimento espropriativo, talchè sul legittimo espletamento della procedura ablatoria si sarebbe formato il giudicato, con conseguente preclusione dell'azione risarcitoria da cd. occupazione usurpativa;

Ritenuto che:

le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito siano infondate, atteso che nel giudizio di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, devoluti alla competenza in unico grado della Corte di appello, le questioni concernenti la legittimità o l'illegittimità del procedimento espropriativo vengono decise in via incidentale dal giudice

dell'opposizione alla stima, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ., se del caso disapplicando il decreto di esproprio illegittimo, non potendo essere demandata a detto giudice l'accertamento definitivo dell'illegittimità di tale provvedimento (Cass. 21/02/2006, n. 3784; Cass. 22/12/2016, n. 26763);

invero, gli istanti non avrebbero potuto proporre, nel giudizio di opposizione alla stima conclusosi con la sentenza n. 1232/2003, la domanda di accertamento della legittimità della procedura espropriativa, con efficacia di giudicato, considerato che la competenza giurisdizionale a conoscere della domanda che investe la legittimità del procedimento di espropriazione in generale, e del sub procedimento per la determinazione dell'indennità in particolare, appartiene al giudice amministrativo (Cass. Sez. U. 12/03/2001, n. 107), come è attualmente confermato dall'art. 133, comma 1, lett. g) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che include la materia dell'espropriazione tra quelle rientranti nella giurisdizione esclusiva di detto giudice;

l'impugnata sentenza debba essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà procedere all'esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti;

ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, debba darsi atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 07/06/2017.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

28 SET. 2017



Il Funzionario Giudiziario

